



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

**LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI
MILANO**

SEZIONE PRIMA

Composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1 - Dott.ssa Maria Luisa DAMENO | Presidente |
| 2 - Dott.ssa Barbara BELLERIO | Consigliere |
| 3 - Sig. Giuseppe Antonio LAZZARONI | Giudice Pop. |
| 4 - Sig. Rossella COLLORIDI | Giudice Pop. |
| 5 - Sig. Silvia ARCARI | Giudice Pop. |
| 6 - Sig. Laura M.C. MUGGIANI | Giudice Pop. |
| 7 - Sig. Wilma TOMASINA | Giudice Pop. |
| 8 - Sig. Tiziana ROSSETTI | Giudice Pop. |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa penale

contro

MEGA ALESSANDRO, nato a Rho (Mi), il 18.9.1979;
residente a Pero via F. Cavallotti n.2, libero

LIBERO - CONTUMACE

N. 9/12 della Sentenza

N. 37/11 Reg. Gen.

UDIENZA

del giorno 1.2.2012

*OMICIDIO DA CIRCOLAZIONE
STRADALE INSTATO DI
ALTERAZIONE PSICHICA DA
INTEPERAZIONE - DELL'EVENTUALE
- INSUBORDINAZIONE*

Addi _____

trasmesso l'estratto esecutivo
alla Procura Generale della
della Repubblica di Milano

Addi _____

redatte le schede per il ca-
sellario e le comunicazioni
ai sensi della Legge Eletto-
rale.

II

APPELLANTE

Il Procuratore della Repubblica di Milano, nonchè l'imputato per mezzo del suo difensore avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 11.12.2009.

L'imputato era stato rinviato a giudizio per il seguente reato:

per il del p. e p. dall'art. 575 C.P. poichè cagionava la morte di CARACCI Roberta, in particolare, si poneva alla guida del veicolo Fiat Marengo tg. BV736MK di proprietà della Società Cooperativa RLC OMNI sedente alla via Varesina 199 di Milano, in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione nel pomeriggio della stessa giornata di sostanza stupefacente tipo hashish nonchè dopo poche ore di una compressa di Xanax – medicinale contenente principio attivo alprazolam 0,25 mg- ad effetto sedativo il cui effetto depressivo centrale e' chiaramente indicato sulle avvertenze contenute all'interno della confezione laddove si legge esplicito richiamo alla influenza negativa sulla capacità di guidare e utilizzare macchinari; ciò in guisa da accettare il rischio dell'evento realizzatosi a causa della mancata governabilità dell'autovettura da lui condotta che, percorrendo la via Ferraris del comune di Bollate con direzione Bollate, ad una velocità calcolata tra i 70 e gli 83 Km/h (e pertanto oltre il limite di 50 km/h previsto per il tratto di strada occupato nonchè con velocità non moderata con riferimento a tratto di strada percorso in ore notturne ed in avverse condizioni meteorologiche ovvero con pioggia in atto), invadeva la corsia opposta di marcia (direzione Arese) sulla quale stava regolarmente circolando ad una velocità calcolata tra i 25 e i 35 Km/h l'autovettura Fiat 500 tg AR985KD condotta da CARACCI Roberta la quale, a seguito dell'impatto, riportava lesioni dalle quali derivava la morte. Fatto commesso da soggetto già recidivo nel biennio poichè colpito da sospensione della patente, per le violazioni di cui agli articoli 186/2 e 187/1 C. della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione fisica e pschica da sostanze stupefacenti rimanendo coinvolto in un incidente stradale, giusto decreto n. 9658/08 emesso dal prefetto di Milano in data 1.9.2008.

Commesso in Milano in data 31 ottobre 2008.

Al GIP del Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 11.12.2009 ha così deciso: visti gli artt. 442 e 533 seguenti c.p.p.

DICHIARA

MEGA Alessandro colpevole del reato ascrittogli, commesso in Bollate il 31 ottobre 2008, diversamente qualificato il fatto ai sensi degli artt. 589 c. 1 e 3 n. 2, 61 n. 3 c.p. in relazione agli artt. 141, 142, 148, 187, e 218 c.d.s. e, ritenuta l'insussistenza della recidiva, diminuita di un terzo la pena per il rito, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione, nonchè al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere

Visto l'art. 29 c.p.

APPLICA

a **MEGA Alessandro** la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

III

visto l'art. 29 c.p.

ORDINA

la restituzione dell'autovettura Fiat 500 targata AR985KD a CARACCI Giuseppe,
residente in Arese, via G. Di Vittorio 13/D
la restituzione del veicolo Fiat Marengo targato BV736MK alla OMNI COOP Società
Coperativa con sede in Corsico, viale Italia 16/A

visto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione delle compresse di XANAX in sequestro

visto l'art. 222 c. 2 cds

APPLICA

nei confronti di MEGA Alessandro la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida

visto l'art. 539 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio assegnandosi sin d'ora una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro
70.000

visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in
complessive euro 6.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge.

Il dispositivo della presente sentenza sarà immediatamente depositato in cancelleria e le
parti hanno diritto di ottenerne copia.

Alla redazione dei motivi si provvederà, sussistendo le condizioni di cui al comma 3
dell'art. 544 c.p.p., non oltre il settantacinquesimo giorno da oggi.

MANDA

alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

In esito all'odierna camera di consiglio tenutasi in presenza dell'imputato, sentita la
relazione svolta dal Presidente Dott.ssa Maria Luisa DAMENO; sentite le parti civili;
sentito il Proc. Gen.
G. GRIGUOLO, e le difese;

LA CORTE

La sentenza impugnata

Con sentenza 11 dicembre 2009 Mega Alessandro veniva condannato dal GUP presso il Tribunale di Milano alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, applicata la riduzione per il rito, per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso in Bollate il 31.10.2008 in danno di Caracci Roberta, così derubricata l'originaria imputazione di cui all'art. 575 c.p..

Lo condannava altresì a pagare alla parte civile una provvisionale che liquidava in euro 70.000 a titolo di risarcimento del danno biologico.

Mega era accusato di aver provocato la morte di Caracci Roberta ponendosi alla guida del veicolo Fiat Marengo tg. BV 736MK in stato di alterazione psicofisica determinata dall'assunzione nel pomeriggio della stessa giornata di sostanza stupefacente tipo hashish e di una compressa di Xanax, medicinale ad effetto sedativo; ciò in guisa da accettare il rischio dell'evento realizzatosi a causa della mancata governabilità dell'autovettura da lui condotta: percorrendo la via Ferraris del Comune di Bollate alla velocità di 70/83 km /h e quindi oltre il limite di 50/km /h previsto per quel tratto di strada, invadeva la corsia opposta di marcia sulla quale stava regolarmente circolando ad una velocità calcolata tra i 25 e i 35 km/h l'autovettura Fiat 500 condotta dalla Caracci che, a seguito dell'impatto, riportava lesioni dalle quali derivava la morte.

Quando i CC di Bollate erano intervenuti sul posto, avevano constatato che la Fiat 500 era in stato di quiete sul margine destro della strada nella direzione di marcia di Arese, con la parte anteriore riversa nel fossato: nell'abitacolo giaceva esanime la conducente Caracci Roberta, incastrata tra il volante ed il sedile; sull'altro lato veniva trovata, anch'essa in parte riversa nel fossato che correva parallelo alla strada, la Fiat Marengo condotta dal Mega che nell'urto aveva riportato traumi lievi al torace ed alle gambe.

Risultava che il Mega era sprovvisto di patente di guida perché sospesa per un anno con decreto 1.9.2008 del Prefetto di Milano "per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione fisica e psichica da sostanze stupefacenti rimanendo coinvolto in un incidente stradale".

Accertamenti clinici presso l'Ospedale di Garbagnate evidenziavano che nell'urina vi era una concentrazione di tetraidrocannabinolo e benzodiazepine superiore alla soglia di positività.

Si procedeva quindi all'arresto del Mega per omicidio colposo aggravato.

I Carabinieri evidenziavano che nel luogo dell'incidente la via Ferraris era strada costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia con striscia continua, con limite massimo di velocità di 50 km/h, priva di banchine e

di marciapiede e dell'illuminazione pubblica. Al momento del fatto, la visibilità era ridotta a causa della pioggia; un'ulteriore condotta colposa consisteva nell'infrazione dell'art. 148 comma 10 e 16 c.d.s. perché la vettura del Mega sorpassava un'autovettura nonostante vi fosse la striscia continua ed in condizione di scarsa visibilità.

Mega in sede di convalida dichiarava che fino a quattro mesi prima faceva uso di cocaina e di hashish, mentre attualmente assumeva saltuariamente hashish; il medico inoltre gli aveva prescritto per la difficoltà di dormire lo Xanax 1 milligrammo che quella sera aveva preso verso le 20,30 quando era andato a letto. La sera, più tardi, il padre gli aveva telefonato comunicandogli che all'ospedale di Garbagnate stava morendo la madre di un suo amico, Ilario Aggio, pregandolo di andare all'ospedale per assistere il suo amico e per seguire le pratiche funerarie.

Aveva quindi preso la Fiat Marengo per recarsi a Garbagnate; superato il ponte di Mazzo percorreva una strada buia e poi non ricordava altro, mentre la sensazione successiva era di trovarsi alla Caserma CC di Bollate, senza ricordare di essere stato ricoverato al Sacco.

Precisava che nell'agosto, quando ancora consumava cocaina, aveva avuto, a causa del consumo di droga, una lite con la moglie; rientrato a casa e non trovandola era andato a cercarla con la Fiat Marea; sentendosi male si era recato all'ospedale di Rho ma, entrando, aveva graffiato la vettura di una custode che aveva chiamato i CC che lo avevano sottoposto a test che avevano evidenziato la presenza di alcol e droga.

Dopo quattro giorni di ricovero, era stato dimesso, ma poi gli era stata notificata la sospensione della patente e confiscata la Fiat Marea; suo padre aveva allora comperato un'Alfa 166 che era stata sempre usata da lui.

Il pomeriggio dell'incidente aveva fumato solo una "canna", mentre non aveva bevuto perché non assumeva mai alcoolici.

In data 3.11.2008 i CC di Bollate riferivano che al momento del loro intervento il Mega manifestava uno stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per questo gli chiedevano di sottoporsi ad accertamenti sanitari.

Il padre dell'imputato, Mega Luciano, confermava la versione del figlio circa la ragione per la quale aveva chiesto a quest'ultimo di recarsi all'Ospedale di Rho, invitandolo a farsi accompagnare dalla madre che aveva a sua disposizione la Fiat Marengo.

I Carabinieri così ricostruivano le modalità dell'incidente: la Fiat 500 della Caracci, percorrendo la via Ferraris di Ospiate di Bollate nella direzione di marcia Ospiate-Arese, veniva in collisione frontale con la Fiat Marengo del Mega che viaggiava in senso opposto e che era in fase di sorpasso di altra vettura nonostante in quel tratto vi fosse la striscia continua, un'illuminazione pubblica inesistente, visibilità ridotta a causa della

pioggia e l'asfalto reso viscido dall'acqua: dopo l'impatto, la 500 retrocedeva di circa 8 metri finendo la corsa fuori della carreggiata con la parte anteriore nell'adiacente fossato, mentre la vettura del Mega finiva la corsa sul lato destro rispetto alla sua direzione, fuori della carreggiata, con la parte anteriore verso Ospiate.

La consulenza tecnica individuava la causa della morte della Caracci in plurimi traumi, mentre la consulenza cinematica concludeva:

- che la collisione frontale tra la Fiat Marengo e la 500 si è concretizzata tra le rispettive parti frontali sinistre nella corsia di marcia destinata al transito della Fiat 500;
- al momento dell'urto i due veicoli non erano perfettamente allineati, la 500 si trovava al centro della propria corsia e la Marengo nella corsia opposta;
- la velocità della Marengo era di circa 70/83 km/h a fronte di un limite massimo di 50km/h mentre la 500 viaggiava a circa 25/35 km/h;
- rimanevano oscure le ragioni per le quali il conducente della Fiat Marengo avesse invaso l'altra corsia.

In ordine alla illuminazione dei tratti di strada interessati, osservava il CTU che l'illuminazione dei lampioni era leggermente maggiore lungo il tratto pre-urto percorso dalla 500 che, per questo, avrebbe dovuto essere più facilmente visibile da parte del conducente della Marengo; vi era comunque una visibilità parzialmente ridotta per le avverse condizioni ambientali e, in conseguenza di ciò, un abbagliamento molesto a cui era soggetto il conducente della Marengo.

Nella relazione era anche sottolineato il fatto che l'asfalto era bagnato ed il riflesso di luce creato dai fari causava un ulteriore disturbo e aggiungeva perdita di contrasto.

Infine, il consulente tossicologo, dopo aver classificato tra le benzodiazepine il farmaco assunto dal Mega, concludeva affermando che l'assunzione di sostanze aventi attività psicotropa poteva pesantemente alterare le "performance" cognitive ed in particolare la capacità alla guida.

In una memoria difensiva il consulente dell'imputato sosteneva che l'invasione di corsia era stata determinata con ogni probabilità da una turbativa dell'illuminazione, accentuata dalla pioggia: poiché è probabile che la 500 viaggiasse con i fari abbaglianti (dato che i fari anabbaglianti della 500 sono deboli), è logico ritenere che il Mega sia stato oggetto di abbagliamento molesto, ponendo quindi in essere una manovra di sterzo, senza riuscire a controllare l'auto a causa del manto stradale bagnato e delle avverse condizioni meteorologiche; altro consulente della difesa, in materia di tossicologia, poneva l'accento sulla inattendibilità degli esami a cui era stato sottoposto l'imputato, dato che era stato solo accertata la presenza nelle urine di benzodiazepine, senza indicare quali potevano essere stati gli effetti delle stesse, che potrebbero essere anche

insussistenti perché la loro presenza si evidenzia anche dopo giorni dall'assunzione, quando gli effetti sono già cessati.

Il CT escludeva anche l'interazione tra le due sostanze assunte dal Mega, poi che l'hashish era stato assunto alle ore 17,30 e lo Xanax alle ore 20,30: atteso che l'incidente si era verificato alle ore 23,30 circa, l'effetto del tetraidrocannabinolo, assunto in esigua quantità (una "canna") era già esaurito. In conclusione, quindi le sostanze assunte dal Mega in quella quantità ed in quelle ore non erano tali da provocare nello stesso uno stato di alterazione psicofisica, incidente sulla sua capacità di guida.

Rilevava il GUP che certamente la responsabilità dell'incidente era da ascrivere interamente al Mega: costui alle 17,30 aveva assunto droga di tipo hashish, come risulta dall'analisi delle urine, alle ore 20,30 aveva preso una compressa di Xanax per andare a dormire, essendo consapevole dell'effetto sedativo del predetto farmaco.

Poche ore dopo rispondeva alla chiamata del padre che lo invitava a recarsi all'ospedale di Garbagnate ove si dirigeva alla guida della Fiat Marengo, nonostante che la patente fosse stata sospesa per un anno con decreto del Prefetto: durante il tragitto si verificava l'incidente come descritto dai CC.

Ogni ipotesi alternativa appariva arbitraria alla luce delle citate circostanze di fatto, non potendosi ritenere che l'invasione della corsia opposta fosse stata determinata da un abbagliamento molesto, come ipotizzato dal consulente della difesa. Non vi è infatti alcuna prova che la Caracci avesse i fari abbaglianti, e lo spostamento di corsia fa pensare più che ad un effetto dell'abbagliamento ad un tentativo di sorpasso, eseguito senza valutazione del pericolo ed intralcio che esso comportava, per l'invasione della corsia opposta percorsa da altri veicoli.

Inoltre, è pacifico che il Mega si era posto alla guida dell'autovettura avendo la patente di guida sospesa.

Si doveva ravvisare anche l'ipotesi di cui all'art. 187 c.d.s. in quanto l'imputato si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti

Concludeva peraltro il GUP che nella presente ipotesi dovesse ravvisarsi il reato di omicidio colposo e non quello di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale in quanto, secondo un principio affermato di recente dalla Suprema Corte (sentenza 13083/2009 Sez.IV) il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile.

M₅

Non aveva ritenuto di accogliere la tesi del difensore della parte civile e cioè che la circolazione stradale è di per sé un'attività che comporta dei rischi e proprio quest'ambito di rischio, consentito in relazione alla utilità per la vita sociale di un'attività comunque pericolosa, comporta che l'aggravamento del rischio causato dalla condotta volontaria dell'agente costituisce accettazione del rischio stesso, compreso la causazione di un incidente stradale.

Innanzitutto non erano provati gli effetti provocati dalla assunzione di benzodiazepine e di tetroidrocannabinoli per mancanza di analisi specifiche, nel senso di non conoscere se il Mega fosse in uno stato di sonnolenza o fosse solo in condizione di calo di attenzione che poteva erroneamente ritenere di riuscire a controllare.

Non si può quindi ritenere che l'imputato fosse in condizioni di non potersi assolutamente porre alla guida, condizione questa sintomatica di una accettazione effettiva del rischio di provocare un incidente. Peraltro, secondo il GUP, Mega era consapevole di aver assunto le due sostanze e degli effetti sedativi di una delle due ed aveva considerato di riuscire a rimanere sveglio o comunque vigile alla guida.

Che fosse sveglio il giudicante lo desume al fatto che il Mega aveva effettuato un sorpasso azzardato e che l'incidente era stato causato oltre che da questa condotta volontaria dalle condizioni di controllare il veicolo per l'elevata velocità ed il manto stradale bagnato dalla pioggia.

Pertanto sussistevano ed erano percepibili dal Mega una serie di circostanze dalle quali lo stesso doveva desumere l'esistenza di un rischio di verificazione di un incidente stradale.

In ordine alla pena, è stata esclusa la recidiva in relazione ai precedenti reati di cui all'art. 186 e 187 c.d.s.; sono state anche escluse le attenuanti generiche in assenza di significative allegazioni della difesa, e pure l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. perché il risarcimento del danno ad opera della compagnia di assicurazione è avvenuto solo pochi giorni prima dell'udienza e non si tratta di un integrale risarcimento.

La pena base è stata determinata in anni 6 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 c.p., ad anni 7, ridotta per il rito ad anni 4 e mesi 8 di reclusione. A favore della parte civile era stata liquidata una provvisoria nella misura di euro 70.000 a titolo di danno biologico.

Le impugnazioni

Contro la sentenza proponevano appello il PM, il difensore della parte civile e quello dell'imputato.

Il Pubblico Ministero deduceva l'erronea qualificazione del fatto, ritenuto un omicidio colposo aggravato dall'art.61 n.3 c.p. e non quello di cui

wh

all'art. 575 c.p. a seguito di violazione di norme attinenti la circolazione stradale e comunque rappresentato come prevedibile per l'assunzione di sostanze stupefacenti tipo hashish e del sonnifero Xanax.

L'azione del Mega è da inquadrarsi non nella colpa cosciente, ma nel dolo eventuale sulla base delle seguenti considerazioni:

i CC intervenuti riscontravano lo stato di alterazione psicologica del Mega e per questo motivo lo sottoponevano ai primi accertamenti in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, con il noto esito positivo; l'imputato riferiva di avere assunto hashish nel pomeriggio, alle 17,30, e di aver preso una pastiglia di Xanax alle ore 20,30 mettendosi subito a dormire, venendo poi chiamato dal padre per recarsi all'ospedale di Garbagnate, ove si dirigeva alla guida della Fiat Marengo;

assumeva di non ricordare nulla dell'incidente, verificatosi alle ore 22,30,; era pacifico che egli procedeva ad una velocità di 70-83 km/h, in tratto di strada ove il limite è di 50 km/h, con asfalto bagnato e con situazioni di visibilità ridotte per le avverse condizioni di tempo;

alla data dell'incidente, l'imputato era privo di patente perché gli era stata sospesa per un anno, con decreto di due mesi precedente il fatto, in relazione all'accertamento di un incidente causato da assunzione di etanolo e cocaina;

il CTU del PM, dott. Franchini, aveva concluso che sia la benzodiazepine sia il tetraidrocannabinolo distintamente avevano l'effetto di ridurre la capacità di attenzione e di reazione, a maggior ragione se l'assuntore si poneva alla guida di veicoli, e che comunque l'effetto poteva aumentare in caso di assunzione di entrambe le sostanze:

nel foglio di spiegazioni allegato allo Xanax è specificato di evitare di porsi alla guida sotto l'effetto del farmaco risultando alterate le capacità di attenzione.

A giudizio dell'impugnante gli elementi finora indicati sono tali da configurare il dolo eventuale e non la colpa cosciente.

In relazione alle modalità del fatto, il primo giudice aveva ritenuto che la condotta del Mega fosse stata determinata da un sorpasso azzardato e conseguente invasione della opposta corsia di marcia: ciò si deduceva dal fatto che i CC intervenuti avevano elevato, oltre ad altre, la contravvenzione di cui all'art. 18 commi 10 e 16 perché "superava altra vettura nonostante vi fosse striscia continua ed in condizione di scarsa visibilità", ma questa valutazione era stata fatta esclusivamente dalla situazione di quiete dei veicoli, dai danni riportati dai veicoli e dalle prime dichiarazioni del Mega.

Il CT del PM invece rilevava che non vi era alcuna traccia in natura compatibile con un sorpasso, perché un terzo veicolo sulla traiettoria della Marengo sarebbe stato coinvolto nell'incidente, né sul suolo stradale

vi erano tracce di frenata o sterzata che potesse ricondursi ad un sorpasso o ad un abbagliamento improvviso.

In sede di convalida poi l'imputato asseriva di non ricordare nulla dell'accaduto, dal momento dell'urto e dell'ingresso in ospedale. E' quindi da ritenere che la condotta del Mega, con lo spostarsi nell'opposta corsia, non fosse dovuta ad un sorpasso o ad un abbagliamento ma alla sua condizione di essere privo della minima sufficiente capacità di attenzione e reazione necessaria alla guida di un'autovettura in quelle date situazioni di tempo e di traffico.

Si concludeva pertanto ribadendo la impossibilità di concessione delle attenuanti generiche.

La difesa del Mega censurava la sentenza sotto il profilo che essa aveva ritenuto che l'imputato avesse agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope pur affermando che non esistevano dati certi in ordine all'entità degli effetti provocati dalla assunzione di hashish e Xanax, per mancanza di analisi specifiche.

Quindi va esclusa l'aggravante di cui all'art. 589 c.3 c.p. ritenuta per l'omicidio colposo.

In effetti gli unici accertamenti medici eseguiti sul Mega erano stati l'esame delle urine fatto la stessa notte dell'incidente, esame da cui si era riscontrata la positività del tetraidrocannebinolo e di benzodiazepinici: detti esami peraltro, come specificato nello stesso referto del Pronto soccorso, erano privi di valenza medico-legale perché era scritto "... il test consente solo risultati preliminari"

"... il test è utilizzabile solo a scopi medico diagnostici e non per scopi medico-legali".

Non erano stati eseguiti esami specifici quali la gas cromatografia o la spettrometria di massa.

Il GUP ha dedotto che il Mega fosse in uno stato di alterazione psicofisica solo per l'accertamento della positività di cui sopra, il che aveva dato luogo alla sussistenza – secondo l'estensore della decisione – della violazione della norma di cui all'art. 187 c.d.s., giungendo a due affermazioni infondate ed illogiche:

la prima è quella secondo la quale la presenza nell'organismo di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere effettuato con qualsivoglia analisi scientificamente attendibile;

la seconda è che il rinvenimento di una quantità di sostanza stupefacente o psicotropa oltre il limite di soglia rivela la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica.

Ora, l'unico accertamento idoneo ad affermare che un soggetto è sotto l'effetto di stupefacente è rappresentato dalla tecnica cromatografica con rilevatori di massa, mentre ogni altro accertamento e quindi quelli

M/c 7

eseguiti sull'urina non sono idonei a comprovare che un soggetto sia sotto l'effetto di una droga (la sostanza rilevata nelle urine potrebbe essere stata assunta diversi giorni prima, il soggetto la sta eliminando senza subirne l'effetto).

Il CT della difesa prof. Lodi precisa che l'unico accertamento idoneo a certificare se un soggetto è sotto l'effetto di uno stupefacente è il rinvenimento della sostanza a livello ematico: le analisi effettuate sul Mega consentono di concludere che egli ha assunto detta sostanza, ma non di precisarne la quantità, il momento di assunzione e quindi di determinare se egli era in uno stato di alterazione psicofisica.

Le analisi eseguite sul Mega non possono quindi costituire prova della sussistenza dell'aggravante contestatagli.

Inoltre il CT della difesa aveva concluso che tenendo conto di quanto dichiarato dall'imputato circa la quantità e l'ora dell'assunzione di hashish, della corporatura del Mega (alto cm.1,85 e pesante circa 100 kg) si poteva escludere che la detta sostanza all'ora dell'incidente esplicasse ancora l'effetto suo proprio, dato che esso dura circa 4 ore e che egli si era fatto la "canna" alle ore 17,30, e quindi 6 ore prima dell'impatto.

Anche lo Xanax esercitava un effetto limitato perché si deve commisurare la quantità di farmaco assunta in relazione al peso dell'assuntore e quindi si deve valutare che al momento del sinistro il sonnifero potesse avere un effetto tale da alterare le facoltà cognitive del Mega.

Aveva errato il CT del PM nel rilevare che l'associazione di benzodiazepine e cannabinoidi potevano aver alterato la capacità di attenzione e di reazione, interferendo sulle capacità reattive, poi che il prof. Lodi aveva giustamente indicato che quando aveva assunto lo Xanax l'effetto della canna era cessato.

Era poi contraddittoria l'affermazione del GUP circa lo stato di alterazione derivante dall'assunzione dello stupefacente e dello Xanax (v.pag.13 sentenza) mentre poco dopo si assume che non esistono dati certi in ordine all'entità degli effetti delle due sostanze, così che non si conosce con certezza se il Mega versava in uno stato di sonnolenza.

E' poi lo stesso Giudice ad affermare che il Mega era rimasto sveglio, come può desumersi dalla ricostruzione dell'incidente, quindi – di nuovo – con una contraddizione rispetto a quanto asserito poco prima.

Infine, altra doglianza riguarda il trattamento sanzionatorio, perché non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. trattandosi di risarcimento parziale eseguito dalla compagnia assicuratrice. Si osserva che la Compagnia ha risarcito in data 1.12.2009 il danno morale a tutti i componenti della famiglia (oltre al padre, l'unico costituitosi parte civile, alla madre ed ai due fratelli) per un totale di euro 500.000. Il padre è stato

risarcito per euro 180.000 sulla base delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano che oscillano tra un minimo di euro 150.000 ed un massimo di euro 300.000, d'altra parte la PC non ha prodotto documentazione da cui poter rilevare dati utili ai fini di una maggior quantificazione del danno.

Quindi si deve valutare l'avvenuto risarcimento come integrale per il danno biologico subito dalla parte civile; comunque, il risarcimento andava valutato ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

Per queste attenuanti, il GUP doveva tener conto della condotta del Mega susseguente al reato, quando in sede di convalida ha collaborato indicando con precisione le sostanze che aveva assunto; si tratta poi di un soggetto tranquillo, dedito al lavoro ed alla famiglia. Da allora non ha più fatto uso di sostanza stupefacente o psicotropa; inoltre ha espresso alla famiglia della parte lesa il suo dolore e pentimento per l'accaduto; infine, ha risarcito il danno come detto sopra.

Gli dovevano essere riconosciute quindi le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza sulla aggravante contestata.

La difesa della parte civile ha proposto appello chiedendo che la qualificazione del reato sia modificata secondo l'art. 575 c.p invece che secondo l'art. 589, 61 n.3 c.p., deducendo un interesse anche patrimoniale dell'impugnante in quanto la liquidazione, nel caso di omicidio volontario, è sganciata dalla rigida liquidazione del danno parentale da morte previste dalle tabelle di quantificazione adottate dai tribunali italiani.

Nel caso di omicidio doloso, infatti, il risarcimento deve essere più congruo tenendo conto delle sofferenze soggettive del parente superstite. Sussiste quindi la piena legittimazione ad agire in via di gravame per chiedere la riforma della sentenza, ancorchè limitata ai soli interessi civili.

Deduce l'impugnante che il GUP ha esattamente ricostruito nella sua materialità il fatto, ma ha errato nel qualificare l'elemento soggettivo quale colpa anziché dolo.

Si premette che l'assunzione di benzodiazepine a breve distanza dall'aver fatto uso di hashish non è giustificata da esigenze terapeutiche (nessun medico prescriverrebbe l'uso dello Xanax in contemporanea con l'assunzione di una droga illecita di prima tabella): comunque, l'eventuale prescrizione sarebbe rilevante solo ai fini del DPR 309/90 mentre nel caso di specie il foglio informativo dello Xanax dava perfettamente conto della pesante incidenza dell'Alzprazolam, principio attivo del farmaco, sulla capacità di guidare.

Gli effetti dello Xanax sono sedazione, amnesia, alterazione della concentrazione e della funzione muscolare, tutti molto rilevanti ai fini della sussistenza di una elevata pericolosità per chi si mette alla guida di un veicolo.

Si sottolinea che la guida è un'attività pericolosa, come si deduce dall'esistenza di un codice *ad hoc*, dalla necessità di un'assicurazione e dall'elevato numero di morti per incidente stradale. Si tratta di un'ipotesi di rischio consentito e quindi regolamentato con specifiche norme cautelari scritte, irrobustite dal comune obbligo di prudenza..

Motivi della decisione

Non vi è nessuna impugnazione in ordine alla ricostruzione dell'incidente come effettuata nella sentenza del GUP: peraltro osserva questa Corte, come rilevato dalla difesa di Parte civile, che non è condivisibile l'asserzione che la Fiat Marengo, al momento dell'incidente, si trovasse in fase di sorpasso di altra vettura, per le seguenti ragioni:

non vi è traccia di altra vettura che sia riuscita ad evitare l'impatto;

l'imputato non indica un sorpasso, ma d'altra parte non è attendibile che, in quelle condizioni di viabilità e di traffico, un altro veicolo sia riuscito a scansare la vettura del Mega;

non vi è traccia di frenata o di sterzata.

Pertanto, è da ritenere che Mega abbia invaso la corsia opposta perdendo il controllo della guida a causa dello stato di alterazione in cui si trovava. Detto stato è confermato dalla circostanza che, mentre egli ricorda quello che è successo prima, l'assunzione di hashish e poi di Xanax, l'essersi messo a dormire, la chiamata del padre che lo avvisava di recarsi all'ospedale di Garbagnate per l'assistenza al suo amico, la cui madre stava per morire, non è in grado di riferire nulla circa l'incidente e quanto è avvenuto dopo: non ricorda di essere stato portato all'Ospedale Sacco, né di essere stato visitato, ritrovandosi poi alla Caserma CC di Bollate.

Poiché si tratta delle dichiarazioni dell'imputato, si può obiettare che egli, per strategia difensiva, abbia preferito omettere di riferire come è avvenuto l'incidente, ma si deve osservare che rientrava certamente in una migliore autodifesa ricordare cosa era successo; inoltre, egli era in effetti in manifesta stato di alterazione tanto è vero che subito i CC lo hanno portato in ospedale per i controlli sanitari e sulla assunzione di droga.

Se ne deve dedurre che egli era effettivamente in uno stato di confusione, da cui si era "svegliato" solo in caserma, e quindi qualche ora dopo il fatto.

L'assenza di consapevolezza di quanto accaduto prova – dato che l'imputato non ha riportato lesioni o traumi tali da offuscare la memoria – che egli si trovava in uno stato di alterazione fisiopsichica, causata dalle sostanze assunte (l'hashish al pomeriggio, ignorasi in quale quantità, dovendoci attenere solo a quanto detto dal Mega, che ha parlato di una sola "canna"), lo Xanax alle 20,30, sempre secondo quanto ricordato dall'imputato.

La Cassazione (si veda la sentenza n.41796 dell' 11.6.2009 Rv.245535) ha stabilito che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strad., è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da detta assunzione.

Nella specie detta prova è stata data attraverso lo stato di alterazione constatato dai CC subito dopo l'impatto e, come già ricordato, mediante la comprovata assenza di memoria di quanto accaduto, con un intervallo di consapevolezza dal momento di mettersi alla guida al successivo interrogatorio in caserma, con – in mezzo – la fase dell'ospedale con il prelievo di sangue ed urina.

Mega quindi si mette alla guida in una sera di pioggia battente, percorre una via trafficata quale è quella di via Ferraris a Bollate, senza che lo spinga alcuna urgenza, procede ad una velocità assolutamente sproporzionata (75/83 km/h) non solo rispetto ai limiti fissati per quel tratto di strada, ma anche rispetto alle condizioni di visibilità: omette di osservare non solo il limite dei 50 km orari, ma anche i segnali stradali, che in quel tratto vietano il sorpasso, e si immette nell'altra corsia, senza alcuna esigenza connessa alla guida, non avvedendosi che sopravviene in direzione opposta un altro veicolo che procede adagio (25/30 km/h), del tutto regolarmente.

La mancanza di una motivazione qualsiasi circa questa sconsiderata condotta di guida, culminata nella manovra dall'esito tragico, comprova che il conducente della Fiat Marengo era in condizioni psicofisiche del tutto alterate ("psichica" perché manca una percezione ragionata delle proprie capacità di guida e "fisica" perché in quella situazione i riflessi erano del tutto fuori controllo).

Si deve quindi procedere ad esaminare il nucleo centrale dell'appello del PM circa la qualificazione giuridica della condotta, e cioè se si è trattato di colpa cosciente o di dolo eventuale.

La difesa si è riportata al caso Lucidi, deciso dalla Suprema Corte con sentenza 18.2.2010 n.11222 che aveva confermato la sentenza di appello che aveva condannato l'imputato per colpa cosciente. Il caso presenta varie analogie con quelle in esame: là l'imputato aveva guidato una

Mercedes ed aveva provocato, passando ad un impianto semaforico con luce rossa, la morte di due persone che erano a bordo di uno scooter contro il quale aveva impattato, il tutto dopo aver avuto una lite molto forte con la fidanzata che lo voleva lasciare. Anche Lucidi era privo di patente di guida che gli era stata più volte ritirata.

Scriva la Cassazione che la giurisprudenza di legittimità ha prevalentemente posto l'accento – ai fini della differenza fra dolo eventuale e colpa cosciente – sulla accettazione del rischio, ritenendo che sussiste il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che quell'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; la colpa cosciente sussiste invece quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi. Nel primo caso egli accetta quel possibile evento prospettato (volizione), nel secondo caso, invece, egli non consente alla verificazione dell'evento medesimo (non volizione).

Proprio l'evento morte è quello che l'agente ha accettato e messo in conto, pur di non rinunciare all'azione che anche ai suoi occhi aveva la possibilità di provocarla.

Entrando nel caso di specie, peraltro, la S.C. aveva valutato che, quando la situazione di pericolo astratto si era concretizzata (avendo l'imputato visto "a fulmine" lo scooter quando null'altro poteva fare) e si era determinato a quel punto un tempo incompatibile con quel *quid* di cosciente, con quella decisione di rischiare che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, riferire l'omicidio a titolo di dolo eventuale.

Innanzitutto vanno poste in luce le diversità del caso oggi a processo rispetto al caso Lucidi, dato che qui l'agente si era messo alla guida in uno stato di inidoneità totale a controllare le varie evenienze che si presentano in un percorso di guida: infatti Mega aveva assunto droga e Xanax, sommando gli effetti dello stupefacente con quello del sedativo, si è messo alla guida in ora serale, percorrendo una strada a forte traffico, e con il suolo bagnato dalla pioggia, ben sapendo che in quello stato era altamente probabile causare un incidente, anche grave, per la mancanza di controlli.

Pochi mesi prima si era verificato quel fatto che aveva dato luogo alla sospensione della patente ed alla confisca della vettura, del tutto analogo a quello del 31.10.2008: infatti anche allora, sotto l'effetto di stupefacenti, aveva accusato un malore e solo perché il caso aveva voluto che la vettura contro la quale aveva impattato fosse ferma e senza persone a bordo, il tutto si era concluso senza danni alla persona.

Adirittura, proprio mentre si recava in ospedale, non aveva saputo mantenere la rotta di guida andando ad urtare la vettura posteggiata,

quindi con la “prova provata” che sotto l’effetto di droga egli non era in condizioni di controllare la guida.

La sera dell’incidente, nonostante questo preoccupante precedente, pare anche contro la raccomandazione del padre che lo aveva invitato a far condurre la vettura dalla madre, guida la Fiat Marengo ad una velocità sconsiderata, non solo in relazione al limite fossato per quel tratto di strada, ma pericolosa per le condizioni della strada e la scarsa visibilità.

La difesa parla di possibile abbagliamento molesto da parte della 500 della Carracci, senza che vi sia la minima prova che la vittima avesse acceso gli abbaglianti: proprio le condizioni di scarsa illuminazione pubblica avrebbero dovuto indurre qualsiasi conducente a tenere una condotta di guida prudente, sia per velocità sia per il mantenimento del mezzo nella propria corsia.

Invece, ad una velocità, tripla rispetto a quella molto prudente della Carracci (25/30km/h), Mega ha perso il controllo, come evidentemente era già successo in occasione del precedente incidente: il fatto di non ricordare alcunché della produzione dell’impatto, e neppure della successiva lunga sosta all’Ospedale per il prelievo di sangue ed urine, conferma quella constatazione degli Agenti intervenuti che egli si presentava in uno stato di alterazione fisiopsichica (come si evince dalla relazione della P.G. 3.11.2008 fg.3).

Allora, quando Mega ha deciso di recarsi all’Ospedale per concordare le pratiche funerarie per la madre del suo amico, ripetesì qui senza alcuna urgenza effettiva, ha voluto rischiare l’incolumità propria e soprattutto quella altrui, non potendo confidare nella propria abilità di guida, ignorasi se presente in altri momenti, ma certamente carente nelle condizioni psicofisiche in cui si trovava.

Nel caso in esame, peraltro, la consapevolezza di non essere in grado di fronteggiare una situazione non di emergenza, ma del tutto normale quale si è presentata quella notte (strada a doppio senso di marcia, traffico nella norma, vettura in senso contrario che procedeva adagio e del tutto regolarmente) e quindi la volizione di un evento grave, compreso un evento mortale, emerge dai seguenti elementi:

proprio pochi mesi prima egli, a seguito di assunzione di stupefacenti, si era sentito male e, recandosi in stato di alterazione all’ospedale di Rho, aveva urtato una macchina posteggiata nei pressi dell’istituto, segno che le sue facoltà di percezione degli ostacoli, della capacità di evitarli (non vi è nulla di più facile di evitare una vettura ferma e parcheggiata regolarmente) era del tutto assente;

da questo atto di incapacità, seguito da ben quattro giorni di ricovero in ospedale, era derivata la sospensione della patente di guida, notificatagli nel settembre 2009, che con la sua deterrenza, soprattutto in un ragazzo

giovane, uso a spostarsi in automobile, avrebbe dovuto indurre ad un ripensamento;
invece, incurante di quanto poteva causare ad altri utenti della strada (ed a lui stesso), si è messo alla guida accettando evidentemente il rischio di non saper controllare la vettura e di cagionare gravi incidenti.

Nella sentenza citata della Cassazione si pone in evidenza il fatto che il conducente, pur prevedendo il verificarsi di un grave fatto, lo aveva escluso confidando di poterlo evitare; ma come poteva Mega, trovandosi nelle stesse condizioni in cui due mesi prima si era rivelato incapace di guidare, andando a sbattere contro l'autovettura in sosta, ritenere ragionevolmente di poter dominare i suoi impulsi di procedere a velocità elevate, di riuscire a controllare il mezzo in caso di ostacoli o di difficili condizioni di visibilità?

Quindi, egli ha accettato il rischio di causare incidenti, che potevano essere leggeri o mortali, non essendo prevedibile la gravità di un impatto.

A differenza del caso Lucidi, nel quale la Suprema Corte ha valutato l'attimo immediatamente precedente l'impatto, qui la decisione di rischiare è antecedente, risalendo al momento in cui ha preso il volante in quelle condizioni: ha accettato il rischio di provocare incidenti, ovviamente anche mortali, non nella convinzione di poterli evitare con la propria abile condotta, ma sapendo che di fronte ad una qualsiasi situazione di guida non era in grado di fronteggiarla.

Che egli si sia messo alla guida senza patente conferma l'atteggiamento incosciente del Mega, ma non è certo in rapporto di causalità con l'evento, anche se va sottolineato che la rilevante sospensione della patente e l'altra più consistente sanzione della confisca della vettura non sono stati deterrenti sufficienti per indurlo ad una maggiore responsabilità.

Sullo stato di alterazione psicofisica del Mega, la difesa ha opposto da un lato che le analisi eseguite sul sangue e sull'urina, con i risultati di cui si è detto, non sono utilizzabili al fine di accertare lo stato dell'imputato, per quella dizione "non valido agli effetti medico-legali" che figura sui referti, ma è appena il caso di rilevare che non vi è nessuna contestazione circa l'esito delle analisi fatte, e che quella dizione non è rilevante per trarre, dai certificati stessi, le dovute conseguenze in ordine al atto.

Del resto, in materia di reato ex art.186 c.d.s., guida in stato di ebbrezza, la Cassazione (v.sentenza n.45122 del 6.11.2008, Rv.241764) ha stabilito che lo stato di ebbrezza del conducente può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcoolimetrico; ovviamente, lo stesso principio vale per l'accertamento del reato di cui

all'art. 187 c.d.s., come si deduce del resto dalla sentenza Cass. n.41796 dell'11.6.2009 Rv.245535) già citata.

Ed allora, le valutazioni circa la cessazione dopo poche ore dell'effetto stupefacente dell'hashish contenute nella CT della difesa sono del tutto opinabili perché, quelle sì, si basano su dati non certi, costituiti dalle sole dichiarazioni dell'imputato, che ha parlato di una sola canna di hashish assunta alle 17,30 e di una sola pastiglia di Xanax presa qualche ora dopo. Così, anche la valutazione sull'effetto della sommatoria di assunzione di droga + Xanax, fatta dal CT della difesa, appare del tutto opinabile non in sé e per sé, ma per mancanza di dati obiettivi certi.

La sentenza del GUP appare censurabile nella parte in cui afferma che non vi sono dati certi in ordine alla entità degli effetti provocati dalla assunzione di benzodiazepine e tetraidrocannabinoidi, rimanendo incerti i concreti effetti di essa, ovvero se Mega fosse in uno stato di sonnolenza o fosse solo in condizione di calo di attenzione.

Si ribadisce che, essendo pacifico che egli aveva assunto sostanze stupefacenti, ancora presenti nel suo organismo, detti effetti si ricavano da quanto sopra detto, certamente consistiti non in un calo di attenzione, che sarebbe stato evidentemente momentaneo, ma in uno stato nel quale ha posto in essere quella inconcepibile manovra, che rivela una perdita totale di controllo della guida.

Non si comprende come si possa affermare (pag.14) che l'imputato avesse ritenuto di poter stare sveglio o comunque vigile: lo stato "vigile" il GUP lo ricava dalla ricostruzione dell'incidente, avvenuto per un sorpasso azzardato, ma questa ricostruzione non trova alcun conforto in quanto hanno potuto riscontrare gli operanti.

Quanto agli effetti delle sostanze assunte, la consulenza tecnica disposta dal PM ha concluso, con argomentazioni del tutto condivisibili, che "il risultato delle analisi eseguite subito dopo l'incidente è compatibile con l'assunzione di hashish avvenuta nel pomeriggio della stessa giornata" e che "l'associazione di una compressa di Xanax e l'assunzione di hashish possono aver alterato la capacità di attenzione dell'assuntore e comunque hanno interferito sulle capacità reattive dello stesso. I tempi di assunzione delle due droghe sono tali da giustificare un'azione sinergica in relazione alla capacità di attenzione e di reazione nel momento dell'incidente". Correttamente il CT non poteva fare una valutazione quali-quantitativa, mancando il dato certo del quantitativo di droga e quello del quantitativo di Xanax.

Si conclude dunque per la conseguente qualificazione del reato sotto il profilo dell'art. 575 c.p.

ni/

La difesa ha chiesto il riconoscimento dell'avvenuto risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, quanto meno valutando positivamente quanto versato alle parti lese e le condizioni di vita del Mega, dedito al lavoro ed alla famiglia.

Quanto al risarcimento del danno, correttamente si è osservato che non di dazione di qualcosa da parte del Mega, ma di somme versate dall'assicurazione, quindi senza alcun "sacrificio" patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Inoltre, la diversa qualificazione del fatto, da colposo a doloso, comporta una diversa quantificazione del danno, che sarà commisurato dal giudice civile.

A questo proposito, va elevata la misura della provvisoria concessa alla parte civile, portandola dalla somma di euro 70.000 liquidata in primo grado a quella di euro 100.000.

Le generiche non possono essere riconosciute all'imputato, per il suo atteggiamento di ripetuta incoscienza in merito alle condotte di guida che evidenzia una elevata pericolosità del suo operare.

Il perseverare nell'uso di droga e contemporaneamente nel condurre un veicolo, nel disprezzo totale delle regole, impongono una valutazione negativa, inconciliabile con il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

In seguito alla diversa qualificazione del reato, va rideterminata la pena che si stima di stabilire al minimo edittale, tenendo conto che comunque si tratta di dolo eventuale: anni 21 di reclusione, ridotti per il rito ad anni 14 di reclusione.

Ad essa conseguono le seguenti pene accessorie : l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché l'interdizione legale durante la pena.

Stante il contemporaneo impegno dell'estensore nello studio di altri complessi procedimenti e nella redazione delle relative sentenze, si stabilisce in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen.

riqualificato il fatto di cui alla sentenza 11.12.2009 del GUP presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 575 c.p., in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero

luh

condanna


MEGA ALESSANDRO alla pena di anni 14 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidandole in euro 3.500, oltre 12,50% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Assegna alla stessa parte civile una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 100.000.

Stabilisce in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione

Milano 1 febbraio 2012

Il presidente estensore



Depositata nella Cancelleria della
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO oggi

Milano, 16 MAR. 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena SANTINO

